

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 842-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SANTERO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro degli Interni

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1959

---

Comunicata alla Presidenza il 25 maggio 1960

---

Adesione alla Convenzione per la repressione del traffico illecito delle droghe nocive,  
con annessi Protocollo di firma e Atto finale, adottati a Ginevra il 26 giugno 1936  
e sua esecuzione

---

ONOREVOLI SENATORI. — L'Italia che aveva aderito alle Convenzioni internazionali riguardanti la repressione del traffico illecito delle droghe nocive dell'Aja del 23 gennaio 1912 e di Ginevra del 19 febbraio 1925 e 13 luglio 1931, non ha aderito alla Convenzione stipulata sulla stessa materia il 26 giugno 1936 a Ginevra per ragioni di politica generale connesse con il nostro atteggiamento nei confronti della Società delle Nazioni.

L'Italia accettò poi il protocollo dell'11 dicembre 1946 approvato con legge n. 1674 del 16 dicembre 1946, protocollo che emenda le convenzioni precedenti concernenti gli stupefacenti, sia quelle già accettate dall'Italia che quella del 1936 non accettata. A motivo dello scioglimento della Società delle Nazioni, poichè certe funzioni ad essa affidate dovevano essere compiute senza interruzione, esse vennero in questo protocollo trasferite all'Organizzazione delle Nazioni Unite (Consiglio economico sociale) ed alla Organizzazione mondiale della sanità. Così il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite venne autorizzato ad assumere le funzioni che i precedenti accordi attribuivano in questo campo al Segretario generale della Società delle Nazioni.

È evidente l'opportunità che l'Italia dia oggi formale adesione anche alla Convenzione del 26 giugno 1936.

L'applicazione di questa Convenzione da parte dell'Italia si può considerare un fatto compiuto perchè la legge n. 1041 del 22 ottobre 1954 ha già praticamente attuato lo adeguamento del nostro ordinamento agli obblighi sorgenti dalla Convenzione.

Tutti i fatti contemplati agli articoli 2 e 5 della Convenzione sono sostanzialmente regolati dalle disposizioni della legge n. 1041, specie agli articoli 4-7 di essa, anche se qualche figura delittuosa nei due testi normativi viene diversamente qualificata, come ad esempio, mentre nella Convenzione si definisce già « produzione » l'estrazione dell'oppio bruto dalle capsule del papavero, la legge n. 1041 definisce « estrazione » questa

operazione e riserva il termine di « produzione » alla produzione dell'oppio officinale.

Quanto alla istituzione di un Ufficio centrale per le droghe, prevista dagli articoli 11 e 12 della Convenzione, è già in funzione in Italia, presso il Ministero della sanità, in applicazione della citata legge n. 1041, articolo 1, l'Ufficio centrale stupefacenti, con compiti di natura tecnica, amministrativa, di vigilanza, di controllo e di organizzazione della lotta contro la tossicomania.

L'attività tecnica dell'Ufficio si concreta prevalentemente nell'aggiornamento dello elenco delle sostanze stupefacenti, nel controllo sulle officine che producono o impiegano tali sostanze, nella ripartizione della quantità di stupefacenti che ciascuna fabbrica può produrre in rapporto al contingente di produzione annualmente fissato dall'O.N.U. per il fabbisogno nazionale.

L'Ufficio compila inoltre, sulle previste denunce degli organi amministrativi periferici e di Pubblica sicurezza, l'elenco dei tossicomani, con facoltà di proporre il ricovero degli stessi in luoghi di cura.

Dal punto di vista amministrativo, l'Ufficio provvede al rilascio delle autorizzazioni alla produzione, all'impiego, detenzione e commercio degli stupefacenti, al rilascio dei permessi di importazione, esportazione e transito degli stessi sul territorio nazionale ed al controllo sul movimento degli stupefacenti presso le ditte autorizzate.

L'Ufficio centrale stupefacenti è inoltre incaricato di sorvegliare e coordinare tutte le operazioni indispensabili per prevenire ogni violazione delle norme di legge e dei trattati internazionali in materia e di organizzare, in collaborazione con gli organi di polizia, la lotta per la repressione del traffico illecito e la prevenzione della tossicomania.

In particolare l'Ufficio deve:

- 1) tenere uno stretto contatto con gli istituti ed organismi ufficiali nazionali ed esteri che si occupano di stupefacenti;

- 2) centralizzare le direttive intese a facilitare la ricerca e la prevenzione dei reati

previsti dalla legge e dalla Convenzione di Ginevra del 1946;

3) mantenere contatti ed eventuale corrispondenza con gli uffici centrali degli altri Paesi, comunicando all'occorrenza direttamente con essi.

L'Ufficio centrale stupefacenti si avvale, per l'esplicazione della propria attività, del parere di uno speciale comitato interministeriale (articolo 2 della legge n. 1041), che è presieduto dal Ministero della sanità o da un suo delegato, ed ha il compito di proporre i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento di azione fra le varie amministrazioni statali interessate alla vigilanza ed ai controlli in materia di stupefacenti.

I Prefetti, i Comandi di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza e dei Carabinieri sono tenuti a trasmettere all'Ufficio centrale stupefacenti i verbali delle operazioni di Polizia riguardanti la repressione del traffico illecito degli stupefacenti e la lotta contro la tossicomania. Ugualmente già trova attuazione nel nostro Paese l'obbligo stabilito dalla Convenzione per gli Stati contraenti di comminare rigide pene per coloro che trasgrediscono alle norme sugli stupefacenti: sanzioni molto severe sono previste infatti dalla medesima legge per coloro che coltivano il papavero sonnifero senza la prescritta autorizzazione, per coloro che fabbricano abusivamente stupefacenti, per coloro che, pur avendo l'autorizzazione, mettono in commercio o procurano ad altri illecitamente stupefacenti, con pene privative della libertà personale varianti da sei mesi a dieci anni, e con multe da lire 50.000 a lire 5 milioni.

Ai fini di una più efficace repressione del traffico e dell'uso illecito delle droghe nocive oltremodo opportuna risulta l'inclusione automatica dell'obbligo di estradizione per i reati previsti nell'articolo 2 della Convenzione, nei rapporti fra gli Stati che siano o saranno legati fra loro da un trattato di estradizione (articolo 9, paragrafo 1) e la considerazione di tali reati come casi di estradizione fra gli Stati che, come appunto lo Stato italiano, (Codice penale, articolo 13, capoverso 11) non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato o ad una condizione di reciprocità (Convenzione, articolo 9, n. 2).

L'articolo 13 tratta delle modalità di trasmissione delle commissioni rogatorie relative alle infrazioni alle disposizioni della Convenzione. Pare evidente l'opportunità che all'atto dell'adesione l'Italia, valendosi delle disposizioni di questo articolo, dichiari che, per le Commissioni rogatorie in materia di stupefacenti, intende che sia mantenuta la procedura finora adottata nei precedenti rapporti con gli Stati contraenti e, in mancanza di precedenti, intende ricorrere alla via diplomatica.

La Commissione igiene e sanità ha dato parere favorevole a questo disegno di legge.

Poichè è dimostrato che con questo provvedimento di legge si regolarizza nel campo internazionale una situazione che di fatto è già realizzata, la 3<sup>a</sup> Commissione invita il Senato ad approvare il disegno di legge che autorizza il Presidente della Repubblica ad aderire alla Convenzione per la repressione del traffico illecito delle droghe nocive con gli annessi Protocollo di firma ed Atto finale.

SANTERO, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione per la repressione del traffico illecito delle droghe nocive, con annessi Protocollo di firma e Atto finale, firmata a Ginevra il 26 giugno 1936.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 23.